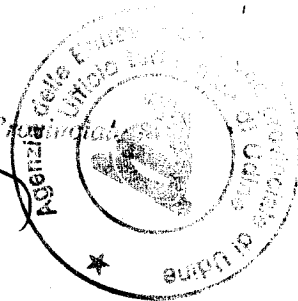


ALLEGATO ALL'ATTO N° 330
REGISTRO E INDINE 24 FEB. 2025
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -

IL FUNZIONARIO Gloria Prete
Marco Bernardis



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore indicato anche di seguito, in breve, come il Codice), è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione **"TEATRANDO FILODRAMMATICA APS"**.

La denominazione di "Associazione di Promozione Sociale" nonché il relativo acronimo di "APS", "A.P.S." o "a.p.s." potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel RUNTS e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo al quale l'Associazione si obbliga ad iscriversi, nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa.

1) SEDE

La sede dell'organizzazione di promozione sociale è stabilita nel Comune di Udine, con indirizzo, attualmente, in via Brigata Re, 74.

Con delibera del Consiglio direttivo la sede dell'associazione potrà essere trasferita in altro luogo purché nell'ambito del Comune di Udine.

2) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di seguito elencate avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Per il perseguimento delle proprie finalità generali l'Associazione TEATRANDO FILODRAMMATICA APS si adopera per:

- a) la promozione della cultura teatrale e di tutto quanto ad essa riconducibile;
- b) la promozione di attività propedeutiche, ludiche, didattiche, culturali e turistiche in campo teatrale dilettantistico destinate a persona di tutte le età;
- c) la promozione di attività propedeutiche, ludiche, didattiche, culturali e turistiche in tutti i campi riconducibili al teatro come, per esempio, musica, arte, lingua e letteratura italiana e straniera, informatica, scienze motorie e

Carlo

- quant'altro destinate a persone di tutte le età;
- d) la promozione di attività propedeutiche, ludiche, didattiche, culturali e turistiche relative ad ogni aspetto formativo della persona;
 - e) l'ampliamento della conoscenza della cultura teatrale, letteraria, musicale e artistica in genere attraverso contatti fra persone, altri enti e associazioni qualora ciò risulti utile al perseguimento dei fini sociali;
 - f) la promozione di scambi culturali in collaborazione con altre associazioni simili o complementari (musica, danza etc);
 - g) la promozione e diffusione dei prodotti dell'associazione in qualunque forma.

L'Associazione potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione di corsi teatrali dilettantistici;
- b) realizzazioni di produzioni teatrali dilettantistiche curandone tutte le parti: sceneggiatura, recitazione, danza, canto, musica, scenografia, costumeria etc;
- c) realizzazioni di produzione artistiche in collaborazione con altre associazioni simili o complementari (musica, danza etc);
- d) pubblicazione in forma cartacea o elettronica di tutto il materiale relativo alle esperienze maturate all'interno dell'associazione;
- e) incisione su dischi, nastri, cd, dvd e ogni altro supporto audiovisivo e pubblicazioni sui siti web di proprietà dell'associazione e non, della propria produzione artistica ad uso dei propri soci e non;
- f) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- g) diffondere tutte le notizie utili nel campo delle proprie finalità e attività sociale e per promuovere le stesse e l'immagine dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione potrà svolgere attività diverse dalle precedenti, purché strumentali e secondarie rispetto a queste. L'individuazione di dette attività è demandata all'Organo di Amministrazione dell'associazione il quale sarà tenuto a documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'associazione, per lo svolgimento delle proprie finalità, si avvale di volontari i quali svolgono, per propria libera scelta, attività in favore dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, nemmeno indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. È vietato il rimborso forfettario delle spese, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17, comma 4, del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017, i volontari verranno assicurati contro

gli infortuni e le malattie connesse alle attività svolte nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3) DURATA

L'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

TITOLO II **FONDO COMUNE E RISORSE**

4) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

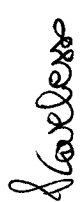
Le entrate dell'Associazione sono dunque costituite da:

- a) dall'ammontare delle quote associative;
- b) dai proventi realizzati, costituiti dagli specifici corrispettivi, nell'esercizio delle attività svolte dall'associazione in diretta attuazione del presente Statuto e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 85 del Codice;
- c) dagli interessi attivi o da altri redditi patrimoniali;
- d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- e) dai proventi derivanti da attività diverse, purché strumentali e secondarie;
- f) dai contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche e private.

5) RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

TITOLO III **ASSOCIATI**

6) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati nello Statuto.

Possono altresì fare parte dell'associazione, in qualità di soci, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, secondo il disposto di cui all'art. 35, comma 3, del Codice. La richiesta di adesione va presentata al Presidente.

L'accettazione o il diniego delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di non discriminazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'eventuale deliberazione di diniego deve, entro sessanta giorni, essere motivata e comunicata agli interessati. Avverso la deliberazione di diniego è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso all'Assemblea dei Soci in apposita convocazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua per l'importo stabilito con delibera da assumere dal Consiglio direttivo.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto nonché dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali prese in conformità alle disposizioni dello stesso.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita attiva dell'associazione ed alle sue attività.

7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data

di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e nel caso partita I.V.A.;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti nonché la dichiarazione di condividere gli scopi dell'associazione.

Il Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata accolta.

L'ammissione è annotata nel libro degli associati ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare la quota associativa e, ove previsto, gli specifici corrispettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo per poter svolgere specifiche attività in diretta attuazione del presente Statuto.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

10) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

11) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

12) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto,

Stefano

con un preavviso di almeno un mese, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al consiglio direttivo.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato pagamento della quota associativa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per il versamento della quota stessa;
- l'aver costituito, con la propria condotta, ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta.

Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

La decisione definitiva di esclusione deve essere infine notificata, a cura del consiglio direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

14) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

15) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.

Spetta all'assemblea:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- eleggere e revocare gli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ratificare il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Presidente o dalla metà più uno degli associati o dal Consiglio Direttivo.
- deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulla nomina dei liquidatori;
- deliberare la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

16) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

17) CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente, potrà essere richiesta da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente o da uno qualsiasi dei Consiglieri.

Se il Presidente o i Consiglieri non vi provvedono, la convocazione dell'assemblea può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 15 giorni prima della data di convocazione e, per gli associati che ne facciano richiesta, tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato preventivamente dal socio.

L'assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di entrambi, dalla persona scelta a maggioranza dagli intervenuti.

Carl.
Carbano

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che redige, su apposito libro, il verbale, sottoscritto da questi e dal Presidente; quando la legge lo richiede, o il Presidente lo reputa opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e più in generale il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

18) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

In ogni caso le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e le delibere nelle ipotesi di trasformazione, fusione e scissione saranno approvate dall'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza qualificata dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e rappresentati.

19) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a un altro ETS questi può intervenire a mezzo del legale rappresentante.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

20) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'organo direttivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri, cui spetta il compito di redigere i verbali.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione di promozione sociale, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 7 giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 1 giorno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di


P. Carlevaro

trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

21) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

22) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

23) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. L'assemblea, al momento della nomina, stabilisce la composizione dell'organo di controllo.

L'organo di controllo, ove nominato e se collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente dell'organo di controllo, se collegiale, è nominato dal collegio al suo interno.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il membro o i membri dell'organo di controllo sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n.

231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il membro o i membri dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

24) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 25 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

La revisione legale dei conti potrà essere affidata ad un organo monocratico o a un collegio dei revisori composto da 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della

Scarl.
Kalder

revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

TITOLO VI **BILANCIO**

25) BILANCIO

L'esercizio associativo inizia il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

26) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII **ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE** **DEL PATRIMONIO**

27) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

28) LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più

liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

29) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zur'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carlesso'.

